I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 160/80 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1980

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, formulata previo parere del comitato dello statuto (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia (3),

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 (5), fissa, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ; che compete al Consiglio modificare detto statuto e detto regime, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interessate ;

considerando che, a seguito dell'incorporazione del coefficiente correttore 157,8 nelle tabelle degli stipendi base, decisa nel dicembre 1976, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in conformità del metodo di adeguamento delle retribuzioni stabilito il 29 giugno 1976, è stato constatato che il modo in cui tale incorporazione è stata realizzata ha provocato degli aumenti non voluti dei diritti pecuniari ;

considerando che appare opportuno porre rimedio a tale situazione, riadattando le tabelle degli stipendi base, e accompagnare tale correzione con misure transitorie intese a riassorbire gradualmente tali aumenti, senza provocare una riduzione degli importi effettivamente percepiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto e agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti, stabilite dall'articolo 1, lettera a), e dall'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 (6), sono sostituite dalle tabelle riportate rispettivamente negli allegati I, II e III.

Articolo 2

1. Nei confronti dei funzionari e altri agenti, nonché dei beneficiari di una pensione o di un'indennità previsti dall'articolo 50 dello statuto, oppure dall'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 o dall'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 (7) o dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 (8), i cui diritti pecuniari vengono ridotti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni :

a) non si procede alla ripetizione dei diritti pecuniari percepiti durante il periodo compreso fra il 1° luglio 1979 e la data di entrata in vigore del presente regolamento ;

b) a titolo transitorio, la liquidazione degli importi da versare agli interessati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene effettuata ogni mese conformemente alla retribuzione pagata al 30 giugno 1979, tenuto conto del grado e dello scatto corrispondenti al mese in questione, nonché dell'entità degli oneri familiari esistenti nel corso di detto mese, e tenuto conto inoltre di ogni nuovo motivo che giustifichi la concessione di nuovi diritti pecuniari o la modifica dei diritti anteriori ; se alle somme di cui sopra devono essere applicati nuovi coefficienti correttori,

(1) GU n. C 191 del 30. 7. 1979, pag. 5.
(2) Parere reso il 18. 1. 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso l'11. 7. 1979.
(4) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.
(6) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 272 del 5. 12. 1972, pag. 1.
(8) GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 1.

stabiliti in data posteriore al 30 giugno 1979, si applica un coefficiente correttore pari alla differenza fra la parte del coefficiente correttore corrispondente all'evoluzione del costo della vita per la sede di servizio del funzionario o per il luogo di residenza del titolare del diritto a pensione o indennità e la parte del coefficiente correttore corrispondente all'aumento del costo della vita nello Stato membro in cui si registra l'aumento meno elevato ;

c) le prestazioni calcolate a partire dalle tabelle degli stipendi base, pagate in un unico versamento e sulle quali non viene riscossa l'imposta comunitaria, continuano ad essere liquidate in base alle tabelle degli stipendi in vigore al 30 giugno 1979, fintantoché le prestazioni calcolate sulla base di dette tabelle saranno superiori alle prestazioni corrispondenti, calcolate sulla base delle tabelle definite nell'articolo 1.

2. Le norme di liquidazione definite nel paragrafo 1, lettera b), cessano definitivamente di essere applicabili :

— a decorrere dal mese nel corso del quale la liquidazione dei diritti pecuniari dell'interessato, effettuata in conformità delle tabelle degli stipendi base fissati dal presente regolamento, gli garantisce un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle tabelle in vigore al 30 giugno 1979,

— e, al più tardi, 6 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tuttavia, in caso di ammissione al beneficio della pensione di anzianità o d'invalidità di un funzionario o altro agente al quale prima della sua cessazione dal servizio sia stato applicato il paragrafo 2, primo trattino, e nei confronti del quale l'applicazione delle tabelle in vigore al 30 giugno 1979 abbia permesso di liquidare dei diritti a pensione per un importo netto superiore all'importo netto risultante dall'applicazione delle tabelle entrate in vigore il 1° luglio 1979, l'importo da versare all'interessato viene liquidato in conformità del paragrafo 1, lettera b). Lo stesso vale per la liquidazione delle pensioni di riversibilità corrisposte agli aventi diritto di un funzionario o altro agente cui sia stato applicato il paragrafo 2, primo trattino, prima della data del decesso.

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non è applicabile ai funzionari e altri agenti assunti in data posteriore a quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO I

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	190 408	200 549	210 690	220 831	230 972	241 113		
A 2	168 921	178 596	188 271	197 946	207 621	217 296		
A 3/LA 3	139 808	148 273	156 738	165 203	173 668	182 133	190 598	199 063
A 4/LA 4	117 375	123 982	130 589	137 196	143 803	150 410	157 017	163 624
A 5/LA 5	96 656	102 418	108 180	113 942	119 704	125 466	131 228	136 990
A 6/LA 6	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
A 7/LA 7	71 757	75 355	78 953	82 551	86 149	89 747		
A 8/LA 8	63 410	65 986						
B 1	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
B 2	72 234	75 645	79 056	82 467	85 878	89 289	92 700	96 111
B 3	60 504	63 341	66 178	69 015	71 852	74 689	77 526	80 363
B 4	52 265	54 724	57 183	59 642	62 101	64 560	67 019	69 478
B 5	46 672	48 661	50 650	52 639				
C 1	53 318	55 489	57 660	59 831	62 002	64 173	66 344	68 515
C 2	46 315	48 304	50 293	52 282	54 271	56 260	58 249	60 238
C 3	43 174	44 877	46 580	48 283	49 986	51 689	53 392	55 095
C 4	38 960	40 559	42 158	43 757	45 356	46 955	48 554	50 153
C 5	35 893	37 382	38 871	40 360				
D 1	40 619	42 417	44 215	46 013	47 811	49 609	51 407	53 205
D 2	36 995	38 591	40 187	41 783	43 379	44 975	46 571	48 167
D 3	34 380	35 878	37 376	38 874	40 372	41 870	43 368	44 866
D 4	32 486	33 808	35 130	36 452				

ALLEGATO II

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	190 408	200 549	210 690	220 831	230 972	241 113		
A 2	168 921	178 596	188 271	197 946	207 621	217 296		
A 3/LA 3	139 808	148 273	156 738	165 203	173 668	182 133	190 598	199 063
A 4/LA 4	117 375	123 982	130 589	137 196	143 803	150 410	157 017	163 624
A 5/LA 5	96 656	102 418	108 180	113 942	119 704	125 466	131 228	136 990
A 6/LA 6	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
A 7/LA 7	71 757	75 355	78 953	82 551	86 149	89 747		
A 8/LA 8	63 410	65 986						
B 1	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
B 2	72 234	75 645	79 056	82 467	85 878	89 289	92 700	96 111
B 3	60 504	63 341	66 178	69 015	71 852	74 689	77 526	80 363
B 4	52 265	54 724	57 183	59 642	62 101	64 560	67 019	69 478
B 5	46 672	48 661	50 650	52 639				
C 1	50 882	52 949	55 016	57 083	59 150	61 217	63 284	65 351
C 2	44 219	46 112	48 005	49 898	51 791	53 684	55 577	57 470
C 3	41 265	42 883	44 501	46 119	47 737	49 355	50 973	52 591
C 4	37 278	38 795	40 312	41 829	43 346	44 863	46 380	47 897
C 5	34 359	35 783	37 207	38 631				
D 1	38 870	40 570	42 270	43 970	45 670	47 370	49 070	50 770
D 2	35 414	36 929	38 444	39 959	41 474	42 989	44 504	46 019
D 3	32 931	34 353	35 775	37 197	38 619	40 041	41 463	42 885
D 4	31 117	32 372	33 627	34 882				

ALLEGATO III

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	91 190	102 396	113 602	124 808
	II	66 238	72 693	79 148	85 603
	III	55 663	58 152	60 641	63 130
B	IV	53 460	58 691	63 992	69 153
	V	41 530	44 395	47 260	50 125
C	VI	39 545	41 898	44 251	46 604
	VII	35 396	36 606	37 816	39 026
D	VIII	31 880	33 809	35 738	37 667
	IX	30 707	31 157	31 607	32 057